

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BURTULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione consente l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale soltanto al personale femminile in quanto le attuali norme, che disciplinano le scuole per il conseguimento del titolo, escludono la frequenza di allievi di sesso maschile.

Non esistono, sia sul piano giuridico che su quello attitudinale, valide argomentazioni che possano giustificare il mantenimento di carenze legislative che precludono ai cittadini di sesso maschile (in contrasto con il dettato costituzionale che prevede la parità di diritti per i due sessi nell'accesso alle varie professioni e carriere) di conseguire un titolo e di esercitare una attività di grande importanza sociale.

L'attuale organizzazione ospedaliera, con la normale distinzione dei reparti maschili da quelli femminili, l'inopportunità dell'assegnazione di personale femminile ad alcuni speciali reparti (urologia, psichiatria, traumatologia, eccetera), l'abbinamento di funzioni specifiche (capo sala, capo turno, infermiere capo) con la qualifica di infermie-

re professionale, rendono urgente la rimozione di questa preclusione.

La 11^a Commissione del Senato della Repubblica approvò, il 16 novembre 1967, due disegni di legge (n. 1699 e n. 1826) che non ottennero, per termine della legislatura, la approvazione finale.

Il presente disegno di legge ripropone all'approvazione del Parlamento le stesse disposizioni, con alcune aggiunte resesi ormai necessarie. La formulazione dell'articolo 1 rende possibile un più aperto ordinamento delle scuole professionali. Esso prevede la possibilità della istituzione di scuole per infermieri accanto a quella per infermiere oppure l'organizzazione di scuole aperte ai cittadini di ambo i sessi.

La formulazione non tende all'abolizione delle scuole convitto (preoccupazione emersa durante la discussione in Commissione nella passata legislatura) ma rende possibile una più aperta organizzazione delle scuole professionali per infermieri. Il convitto resta sempre indispensabile per le allieve e gli allievi residenti in comuni diversi e lontani da quello in cui la scuola ha sede; esso

peraltro può consentire i servizi indispensabili alle allieve ed allievi che risiedano nello stesso comune e per i quali potrebbero essere previste forme di seminternato.

L'articolo 2 fissa il limite minimo di età per l'ammissione alla scuola per infermieri professionali, abbassandolo da 18 a 16 anni. La maggioranza dei giovani consegue il titolo della scuola d'obbligo a 14-15 anni e coloro che avessero l'intenzione di intraprendere la professione di infermiere dovrebbero attendere 4 anni prima di potersi iscrivere ai corsi; è superfluo insistere sulla illustrazione degli inconvenienti di un così lungo ritardo nell'avvio della preparazione professionale.

L'articolo 3 propone la corresponsione di un presalario agli allievi delle scuole professionali per infermieri. Gli allievi, oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche, devono prestare nei vari reparti ospedalieri un tirocinio pratico il quale, per la continuità e la responsabilità delle prestazioni, per la gravosità dei turni (specie quelli notturni), viene ad assumere il carattere di un vero apprendistato. La corresponsione di un presalario incoraggia la frequenza a questo tipo di scuole e concorre a sanare la carenza di personale professionale, oggi particolarmente grave.

Le norme transitorie riguardano gli infermieri generici.

La legge del 29 ottobre 1954, n. 1046, riserva a questa categoria limitati compiti di assistenza, ma, a causa della carenza di per-

sonale diplomato, a quello generico vennero via via affidate mansioni di sempre maggiore responsabilità fino a sostituire, di fatto, l'infermiera professionale nei reparti maschili degli ospedali e nelle cliniche. A causa della assoluta indisponibilità di personale maschile professionale, le mansioni a questo spettanti vengono affidate al personale maschile qualificato come generico. Attualmente infatti, nell'80 per cento dei reparti ospedalieri maschili e nel 50 per cento di quelli femminili, il personale di assistenza è costituito interamente da generici ai quali viene preposta una infermiera religiosa, con mansioni di capo sala, molto spesso assente durante i turni notturni.

Per i motivi sopra esposti, appare giusto richiedere norme transitorie che diano al personale più preparato, e disposto allo sforzo di un aggiornamento sul piano della preparazione teorica e che, avendo di fatto svolto le mansioni professionali, ha acquisito larga esperienza, la possibilità di conseguire il titolo professionale previo il superamento di un esame da sostenersi dinanzi ad una apposita commissione istituita presso le scuole professionali.

Il provvedimento transitorio, oltre ad essere un atto di giustizia per il personale maschile che sino ad ora si è trovato nella impossibilità giuridica di ottenere la qualifica professionale, renderà possibile ai reparti ospedalieri di adeguarsi alle norme di legge sulla qualificazione del personale, oggi male o punto osservate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza ed altri enti morali possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad istituire scuole professionali infermieristiche maschili o aperte a cittadini di ambo i sessi.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione alle scuole previste dal precedente articolo nonchè dal regolamento approvato con il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, viene fissato a sedici anni compiuti.

Art. 3.

Agli allievi delle scuole di cui al precedente articolo 3, durante gli anni di corso professionale, va corrisposto un presalario pari ad un quinto della retribuzione spettante, secondo gli accordi nazionali di lavoro, agli infermieri professionali.

NORME TRANSITORIE**Art. 4.**

Per la durata di anni quattro dalla entrata in vigore della presente legge, le infermiere e gli infermieri generici, abilitati ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e successive modificazioni, che abbiano svolto tale attività per almeno sei anni in cliniche universitarie, ospedali o altri enti di assistenza, possono essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di infermieri professionali presso le scuole di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Le scuole professionali per infermieri o gli enti ospedalieri sono autorizzati ad istituire corsi per la preparazione teorica all'esame di cui al precedente articolo.